

TITOLO I°: L'ORGANIZZAZIONE

CAPO I°: FINALITA' E NORME

ART. 1 – FINALITA'

Il Comune è titolare delle funzioni amministrative afferenti i servizi sociali nell'ambito del proprio territorio, come previsto dal T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.P.R. n. 267 del 2000, dalla Legge 328/2000 e dalle successive modificazioni ed integrazioni e nel rispetto delle linee guida contenute nel Vigente Piano Triennale dei Servizi Sociali.

ART. 2 – NORME

Le fattispecie operative che non risultino disciplinate dal presente regolamento o che derivino da disposizioni di legge successive, richiedono l'approvazione di specifiche norme regolamentari che dovranno uniformarsi ai principi di cui al presente regolamento il quale, in detto contesto, assume rilevanza di norma quadro

CAPO II°: COMPETENZE

ART. 3 – DEFINIZIONE

Ai sensi del presente regolamento, per interventi e servizi sociali s'intendono tutte le attività previste dall'art. 128 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 e relative norme di attuazione, dalla L.R. Liguria 30/98 e dalle relative norme di attuazione.

ART. 4 – AMBITO DI APPLICAZIONE

A seguito della approvazione della associazione intercomunale di Zona per la Zona Sociale N. 3 del Tigullio Occidentale e la approvazione della convenzione per la gestione distrettualizzata dei servizi sociali, le norme contenute nel presente regolamento sono vincolanti per tutti i Comuni appartenenti al Distretto Sociale n. 79 limitatamente ai seguenti servizi:

- Segretariato e consulenza sociale,
- Assistenza domiciliare, ed attivazione delle risorse sanitarie integrate anche attraverso il rapporto con il medico di medicina di base e del pediatra di libera scelta,
- Promozione ed attuazione di interventi di affidamento e sostegno familiare per minori in difficoltà,
- Ricoveri in struttura diurne e residenziali di minori e soggetti delle fasce deboli con problemi esclusivamente sociali che ne impediscono la permanenza a domicilio,
- Promozione della solidarietà locale,
- Forme di contrasto alla povertà,

- Progetti specifici di sostegno al reinserimento sociale di fasce deboli;
Le norme del regolamento sono, viceversa, vincolanti per il Comune di S. Margherita Ligure in relazione a tutti gli interventi infra previsti.

ART. 5 – PRESTAZIONI SOCIALI DELEGATE AL COMUNE

Le prestazioni sociali delegate al Comune sono disciplinate dalle disposizioni di delega. Il Consiglio Comunale con la deliberazione di recepimento della delega dispone anche in ordine agli indirizzi ed alle direttive, nei limiti delle proprie competenze. Alla Giunta comunale compete l'assetto organizzativo ai sensi dell'art. 48, comma 2, del T.U. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

CAPO III°: UTENZA

ART. 6 – DESTINATARI DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI.

I Servizi, le prestazioni e gli interventi socio-assistenziali sono rivolti ai cittadini italiani o di uno stato dell'Unione Europea, agli stranieri individuati ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. N. 286 del 25/7/1998, residenti nel comune di S. Margherita Ligure, nonché di tutte le persone dimoranti nel territorio comunale per quanto necessario ad assicurare interventi straordinari, urgenti, non differibili.

In particolari situazioni e per specifiche esigenze, non risolvibili in altro modo, possono essere erogati servizi a persone non residenti, compatibilmente con le risorse economiche ed organizzative dell'Ente ed in ogni caso garantendo la priorità di accesso alle persone residenti. In tali particolari circostanze e solo in presenza di specifici accordi, potrà essere erogato il servizio e richiesta la corresponsione dell'intero costo del servizio al Comune di residenza o all'utente.

I destinatari dei servizi e degli interventi socio-assistenziali sono persone di qualsiasi età, sesso, condizione economica, sociale, soli o inseriti in nuclei familiari, che risultino esposti a rischi di natura sociale, sanitaria ed economica, accertata da parte del servizio sociale del Comune.

Tutti i servizi sono erogati garantendo la partecipazione dei cittadini come previsto dall'art. 8, L. 241/90 e nel rispetto della tutela della privacy, ai sensi della L. 675/96 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 7 – INDAGINE DEI BISOGNI

L'indagine conoscitiva dei bisogni si pone come iniziativa preliminare ai fini della programmazione degli interventi in materia sociale.

Rientra nella competenza degli organi direttivi l'individuazione dei criteri e dei metodi della ricerca che, in ogni caso, corrisponde ad esigenze di trasparenza e di accesso omogeneo, nonché al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali.

TITOLO II°: LE FUNZIONI

CAPO I° - SISTEMA DEI SERVIZI

ART. 8 – L’INIZIATIVA SOCIALE

L’iniziativa della richiesta delle prestazioni sociali è riservata ai cittadini interessati.

L’iniziativa può essere assunta dal Comune, in via eccezionale, nei casi di particolare necessità ed urgenza.

La motivazione va altresì ricercata nelle situazioni d’impedimento dell’interessato o di chi, per parentela o per altro titolo ammesso dalla legge, sarebbe tenuto alla richiesta.

ART. 9 – PRINCIPI ISPIRATORI

Il presente regolamento si ispira ai seguenti principi fondamentali:

- a) rispetto della dignità, delle convinzioni personali, politiche, religiose e della riservatezza della persona;
- b) idoneità dell’intervento a fronteggiare il bisogno e a rispondere alle esigenze familiari e relazionali della persona;
- c) autonomia tecnico professionale dell’intervento sociale, pur garantendo il necessario raccordo con gli altri servizi presenti sul territorio;
- d) concorso delle famiglie, del volontariato, delle componenti private con fini di solidarietà sociale alla realizzazione del sistema dei servizi socio-assistenziali.

ART. 10 – FINALITA’ DEL SERVIZIO SOCIALE DEL COMUNE

Attraverso gli interventi disciplinati dal presente regolamento il Servizio Sociale del Comune persegue il raggiungimento delle seguenti finalità, avendo come obiettivo generale il perseguimento della promozione ed il miglioramento della qualità della vita.

In particolare l’attività del servizio sociale è finalizzata a :

- a) prevenire e rimuovere le cause di ordine psicologico, culturale, ambientale e sociale che possono provocare situazioni di bisogno o fenomeni di emarginazione negli ambienti di vita, di studio e di lavoro;
- b) garantire il diritto delle persone a non essere sradicate dalla propria famiglia e dalla comunità di appartenenza;
- c) assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali secondo modalità che garantiscano le libertà e la dignità personale, realizzando l’eguaglianza di trattamento ed il rispetto della specificità delle esigenze;
- d) sostenere le persone socialmente disadattate o affette da minorazioni psicofisiche e sensoriali, favorendone l’inserimento o il reinserimento nel normale ambiente familiare, sociale, scolastico e lavorativo;
- e) sostenere la famiglia, proteggere la maternità, tutelare l’infanzia ed i soggetti in età evolutiva, intervento generalizzato per la cittadinanza, con particolare riguardo alle persone a rischio di emarginazione, prive di famiglia o la cui famiglia sia inidonea o impossibilitata a provvedere nei loro confronti;
- f) promuovere ed attuare gli interventi a favore degli anziani, finalizzati al mantenimento, inserimento o reinserimento nel proprio ambiente di vita;
- g) sviluppare il massimo dell’autonomia e dell’autosufficienza delle persone, anche attraverso il coordinamento e l’integrazione dei servizi socio-assistenziali con quelli sanitari e del sistema scolastico e formativo, in collaborazione con i soggetti privati e le organizzazioni di solidarietà locali.

ART. 11 – AREE DI INTERVENTO

L'intervento socio- assistenziale del Comune, potenzialmente rivolto a tutti i soggetti indicati all'art. 6 del presente regolamento, è prioritariamente impegnato a concorrere alla crescita sociale e civile della comunità con azioni specifiche di prevenzione, promozione della qualità della vita, valorizzazione delle risorse familiari e comunitarie.

Viene promosso, in particolare, in presenza di specifiche problematiche:

1. sostegno all'associazionismo intercomunale e all'assetto organizzativo dei servizi
2. sostegno alle responsabilità familiari e diritti dei minori e degli adolescenti
3. tutela delle persone anziane
4. tutela sociale dei disabili (particolarmente i gravi)
5. garantire efficaci forme di contrasto della povertà
6. incentivare la prevenzione e il reinserimento sociale dei soggetti dipendenti e degli emarginati
7. promuovere con le politiche attive del lavoro, l'inserimento e il reinserimento nel sistema produttivo di inoccupati e disoccupati di lungo periodo.

Per problematiche che prevedono, per competenza, il coinvolgimento della componente sanitaria, si farà riferimento a specifici accordi di programma e protocolli operativi:

- per la definizione dei progetti individualizzati
- per le modalità di presa in carico e di attribuzione delle responsabilità
- per la definizione delle competenze economiche ed organizzative

in conformità al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie" e al D.P.C.M. del 29/11/01 "Definizione livelli essenziali di assistenza" e degli eventuali provvedimenti regionali in materia.

Per specifiche problematiche è prevista, altresì, la collaborazione con la Scuola e con altri soggetti.

TITOLO III°: PRESTAZIONI CAPO I°

ART. 12 – TIPOLOGIA DEI SERVIZI E DELLE PRESTAZIONI

I servizi e le prestazioni sociali ed assistenziali, si articolano nelle seguenti tipologie:

1. SERVIZI A VALENZA GENERALE che comprendono:

1.1 Servizi rivolti alla generalità della popolazione: sono rivolti potenzialmente a tutte le persone indicate all'art. 5 del presente regolamento e comprendono:

- Segretariato sociale
- Attività di consulenza
- Pronto intervento
- Servizi a carattere aggregativo (Centro Sociale Anziani, Centri Estivi, Ludoteca, Centro di Aggregazione Giovanile, Informagiovani ecc.)

1.2 Interventi di rete: sono quelli garantiti dalle risorse formali ed informali (umane e strumentali) del territorio attivate dal servizio sociale professionale

1.3 Interventi di servizio sociale professionale: attività specifica dell'assistente

sociale che comprende:

- Analisi della domanda ed indagine psico - sociale
- Segretariato e consulenza psico – sociale e pedagogica
- Pronto intervento assistenziale
- Presa in carico del caso (diagnosi sociale, progetto individualizzato, verifica)
- Segnalazione e collaborazione ad organi giudiziari, scolastici, altri enti, altri servizi ecc.
- Valutazione richieste di accesso ai servizi, proposte di intervento
- Consulenza e raccordo nella progettualità e negli interventi con le istituzioni presenti sul territorio e con le organizzazioni di volontariato
- Mobilitazione delle risorse presenti a livello territoriale
- Verifica dell'efficienza, efficacia e funzionalità delle attività e delle prestazioni rispetto ai bisogni rilevati ed ai problemi affrontati
- rilevazione e segnalazione delle problematiche presenti sul territorio

2. SERVIZI SPECIFICI che comprendono:

2.1 servizi di sostegno alla persona e al nucleo familiare: sono servizi che mirano al sostegno del nucleo familiare rispetto a specifiche esigenze, ovvero integrano le prestazioni del nucleo stesso; tali servizi comprendono:

- assistenza economica a favore di minori, adulti, nuclei familiari, disabili, anziani
 - interventi economici di integrazione al reddito in forma continuativa, finalizzata (abbattimento di costi o rette, emergenza abitativa, contributi per spese sanitarie e farmaceutiche ecc.) o straordinaria
- interventi economici per specifiche categorie di utenti:
 - interventi di sostegno alla maternità ed alla famiglia, abbattimento di barriere architettoniche, buoni servizio, assegno di cura e assistenza, assegni di maternità, integrazioni canoni affitto ecc.
- assistenza domiciliare ad anziani, disabili, minori, adulti, nuclei familiari:
 - igiene e cura della persona nella sua globalità
 - servizio di aiuto domestico
 - servizio lavanderia
 - servizio pasti
 - servizio trasporti
 - servizi integrativi (collaborazione ad attività di tipo ricreativo, ad interventi di educazione alla salute ecc)
- servizi ai minori:
 - affido etero familiare diurno
 - inserimento in strutture protette
 - servizio socio – educativo (individuale e di gruppo)
- servizi ai disabili:

- servizio socio assistenziale
 - servizio socio – educativo
 - servizio per l’inserimento lavorativo
 - servizio di aiuto personale
 - servizio trasporto disabili
- borse lavoro a valenza sociale ed inserimenti lavorativi:
- prevedono l’inserimento in un contesto lavorativo (in forma protetta e con orario di lavoro ridotto) di persone (minori, giovani, adulti) in situazione di disagio sociale e a rischio di emarginazione. Sono realizzati, di norma, in collaborazione con i servizi ASL
- Interventi abitativi:
- Interventi manutentivi necessari in alloggi pubblici e privati
 - Sistemazioni alloggiative in casi di emergenza
 - Segnalazioni all’A.R.T.E.
- Centri diurni:
- Strutture di accoglienza diurna ove possono trovare ospitalità temporanea persone anziane e disabili, cui può venire garantita una pluralità di servizi, in base alle caratteristiche organizzative locali ed alla tipologia della struttura (accoglienza diurna, pasti, attività occupazionale, attività di socializzazione, ecc.)

2.2 Servizi sostitutivi del nucleo familiare:

Sono servizi rivolti a persone prive di un nucleo familiare o in stato di **grave bisogno di assistenza e tutela.**

I servizi sostitutivi, se rivolti a minori, sono disposti con priorità rispetto agli altri interventi assistenziali e con l’assunzione, di norma, a totale carico dell’ente locale degli oneri finanziari connessi (salvo richiesta di partecipazione alla spesa da parte dell’ente ai genitori/parenti civilmente obbligati, ove possibile).

Tali servizi comprendono:

- Affidamento familiare di minori
- Comunità alloggio
- Comunità educativo assistenziali
- Centri residenziali per disabili
- Comunità di pronta accoglienza e pronto intervento
- Comunità terapeutiche
- Residenze protette

2.3 Servizi di promozione e aggregazione:

Sono servizi rivolti alla generalità della cittadinanza, a gruppi ed a singole persone con l'obiettivo di favorire occasioni di socializzazione, di aggregazione e di crescita comunitaria.

Tali servizi comprendono:

- Ludoteca
- Centri per bambini e famiglie, tempo per la famiglia
- Centri estivi, centri vacanza ecc.
- Soggiorni di vacanza per minori
- Informagiovani
- Progetti di sostegno alla genitorialità
- Soggiorni di vacanza per anziani
- Centri sociali e ricreativi per anziani
- Altri servizi di promozione

Tutti i servizi sopraelencati possono essere gestiti direttamente dal Comune od appartenere alla rete dei servizi del territorio.

CAPO II: INTERVENTI RISERVATI A CATEGORIE DI UTENZA

ART. 13 – INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA

A) Interventi economici ad integrazione del reddito

L'assistenza economica è prevista come misura di contrasto alla povertà ed è rivolta a persone in difficoltà ed a rischio di marginalità sociale, senza reddito o con limitate risorse, tali da manifestare una incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze ed ove risulti necessario garantire i bisogni essenziali ed indispensabili.

Il Comune può prevedere, tra gli altri interventi di tutela, l'assegnazione di contributi in denaro o altri vantaggi economici, la cui erogazione è disciplinata secondo il parametro del reddito minimo (come stabilito ai sensi del presente regolamento – art. 26 e Tabella A), e compatibilmente con le risorse disponibili nel bilancio del Comune.

L'intervento economico può essere concesso, secondo le seguenti modalità, anche in concomitanza ad altre prestazioni e servizi assistenziali.

Gli interventi economici di integrazione al reddito previsti sono:

- L'intervento a carattere continuativo prevede la concessione di un contributo periodo pari alla differenza tra l'importo del reddito minimo e le risorse di cui dispongono il richiedente ed il suo nucleo familiare; può essere erogato per una durata massima di un anno dalla data del provvedimento di concessione e può essere rinnovato a seguito di nuova domanda e relativo procedimento istruttorio, volto all'accertamento del permanere dallo stato di bisogno.

- L'intervento straordinario prevede l'erogazione di un contributo in un'unica soluzione finalizzato a superare situazioni di bisogno straordinarie.
- L'intervento economico finalizzato in denaro o in altre forme ritenute idonee (abbattimento o esonero rette scuola materna, asilo nido, ecc. per spese sanitarie e farmaceutiche, soggiorni climatici, centri estivi, forniture di buoni servizio ticket od altre prestazioni.

Possono essere previsti altri interventi, ove siano state destinate specifiche risorse.

L'assistenza economica è subordinata alla condivisione di un progetto con il Servizio Sociale, sottoscritto dall'utente. I parenti sono convocati allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

Sono eccezionalmente ammesse deroghe nella concessione delle provvidenze economiche in presenza di particolari situazioni debitamente documentate e motivate dal Servizio Sociale, ove si accerti la necessità di intervenire ai fini di garantire la concreta tutela delle persone in difficoltà.

In particolare non saranno ammessi al contributo coloro che rifiutino di sottoscrivere il progetto assistenziale redatto dalla assistente sociale o dall'équipe socio-psico-pedagogica ed in particolare che rifiuti di accettare ipotesi di inserimento lavorativo ancorché protetto od in forma di borsa lavoro.

B) interventi economici per specifiche categorie di utenti.

I contributi sono erogati secondo la normativa di riferimento con precise disposizioni e requisiti, nei casi sottoelencati:

- 1) L. 448/98 e L. 4/2001 – interventi a sostegno della maternità e della famiglia, secondo i parametri e le modalità previste dalle citate leggi;
- 2) L. 184/83 e L. 149/2001 contributo alle famiglie affidatarie rapportato alla durata ed alle modalità dell'affidamento;
- 3) L. 13/89 interventi a favore disabili (abbattimento barriere architettoniche, acquisto sussidi ed attrezzature) secondo le direttive impartite dalla Regione ed in conformità alla circolare ministeriale applicativa della legge;
- 4) L.431/98 - contributi per canoni di locazione. Gli interventi sono disciplinati da normativa speciale, aggiornata annualmente;
- 5) Altri interventi previsti dalle norme regionali e statali a carico dei Comuni, in applicazione della legge quadro dei servizi sociali n. 328/2000.

ART. 14 – SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Il servizio di assistenza domiciliare è costituito da un complesso di prestazioni di natura socio-assistenziale, rivolte in modo privilegiato agli anziani, agli invalidi, agli adulti che si trovino in contingenti situazioni di parziale o totale non autosufficienza, nonché ai nuclei familiari con bambini e/o con componenti a rischio di emarginazione o in situazioni di temporanea difficoltà, al fine di permettere la permanenza nel normale ambiente di vita ed evitare il ricorso alla istituzionalizzazione.

Le prestazioni riguardanti il servizio di aiuto domiciliare possono essere:

A. aiuto domestico e cura della persona nella sua globalità:

- igiene e cura della persona;
- pulizie dell'abitazione;
- preparazione e fornitura dei pasti;
- acquisto di generi alimentari, medicinali e di altro ove necessario
- disbrigo di semplici pratiche o commissioni (pagamento bollette, ritiro pensioni ecc.);
- soddisfacimento alle necessità inerenti al ricovero qualora l'utente sia temporaneamente degente presso l'ospedale, istituti di ricovero, centri di riabilitazione, quando non ci siano familiari che possono provvedere a tali necessità;
- accompagnamento dal medico e/o presso altri servizi o per altre specifiche necessità personali;
- prestazioni igienico - sanitarie di semplice attuazione
- interventi di emergenza attivando i presidi sanitari proposti
- attività di segretariato e sostegno alla vita di relazione
- collaborazione con i servizi di carattere sanitario

B. Servizio lavanderia:

- Lavaggio, stiratura e rammendo di biancheria e vestiario personali dell'utente da effettuarsi presso il domicilio dello stesso se in possesso della strumentazione necessaria o presso il servizio lavanderia del comune.

C. Servizio pasti a domicilio

- Recapito a domicilio di pasti caldi pronti.

D. Servizio di trasporto

- E' previsto l'accompagnamento di utenti seguiti dal S.A.D. ed eccezionalmente di altri utenti, per il disbrigo di pratiche burocratiche, riscossione pensioni, visite mediche ecc.

CRITERI DI PRIORITA' PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE.

Qualora il servizio non sia in grado di rispondere a tutte le richieste pervenute, la priorità nell'erogazione di servizi sarà assicurata nel seguente ordine:

- Persone anziane sole o in coppia prive di risorse familiari e con ridotta autosufficienza;
- Nuclei familiari in cui è inserita la persona non autosufficiente, prioritariamente se convivente con anziani;

- Nuclei familiari che presentano problematiche di disadattamento, devianza o disagio sociale
- Persone in precarie condizioni di salute, anche in famiglia.

A parità di condizioni di ciascuna delle tipologie indicate, verrà data priorità a coloro che si trovino in condizioni di reddito e patrimonio meno elevato e con minor grado di autonomia.

Le domande di accesso al servizio, alle quali non è possibile dare riscontro positivo in tempi brevi, verranno inserite in una lista d'attesa, formulata secondo le priorità indicate nel presente articolo, che verrà evasa progressivamente.

I criteri di priorità potranno essere motivatamente derogati, con particolare riguardo alle situazioni di minori su relazione dell'assistente sociale.

ART. 15 – SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI

Le norme che seguono riguardano la copertura delle quote sociali che vanno a carico dell'Amministrazione Comunale e sono escluse le quote di competenza sanitaria.

A) per minori

Il Comune assicura, in favore di tutti i residenti minorenni del Distretto Sociale, ove necessario, l'inserimento residenziale e semi residenziale di minori nelle forme e nei modi più idonei a garantire agli stessi tutela e sostegno alla loro crescita e al loro benessere psico-fisico.

In relazione alle singole situazioni ed agli eventuali provvedimenti tutelari in corso si attivano tutte le forme di collaborazione con la famiglia ed i servizi preposti.

L'accoglienza potrà avvenire preferibilmente presso comunità familiari, case famiglia, ecc. e, solo in via eccezionale ed in assenza di altre risorse, presso istituti per minori.

Indipendentemente dal motivo di fruizione del servizio, al pagamento della retta sono tenuti a concorrere tutte le persone conviventi nel nucleo familiare e civilmente obbligate, conviventi o meno.

La compartecipazione è definita secondo i parametri della TABELLA “C” allegata e rapportati al costo del servizio/retta.

Nella eventualità che l'inserimento del minore in comunità o altro ambiente protetto sia disposto con decreto dell'Autorità Giudiziaria Minorile, non è prevista la compartecipazione a carico dei soggetti obbligati, salvo rivalsa nei confronti dei familiari ed eventuale segnalazione all'Autorità Giudiziaria in relazione alle fattispecie di cui all'art. 591 e ss. del Codice Penale.

In tale ipotesi rientrano altresì l'accompagnamento e l'inserimento coattivo di minori effettuato ai sensi di quanto disposto dall'art. 18 DPR 448/98.

B) PER ANZIANI E DISABILI

I servizi residenziali e semi residenziali per adulti e anziani si rivolgono principalmente alle persone in età avanzata ed a persone in particolari condizioni fisiche, familiari e sociali che non sono più in grado di condurre vita autonoma e pertanto debbano ricorrere ad un servizio collettivo diurno o residenziale per rispondere ad esigenze non risolvibili a domicilio.

L'accesso alla rete di servizi è regolamentato dal Servizio Politiche Sociali, Sezione Assistenza sul Territorio, come unico punto di accesso ai fini dell'inserimento in regime di accreditamento ovvero di integrazione della retta.

L'assistente sociale responsabile del caso verifica e certifica, tramite relazione, la effettiva impossibilità del mantenimento dell'anziano o dell'inabile nel proprio ambito familiare anche attraverso il ricorso ai servizi di rete in particolare ai servizi di Assistenza Domiciliare, Assistenza Domiciliare integrata, Centri diurni, assegni di cura:

L'assistente sociale promuove la valutazione multidimensionale dello stato di non autosufficienza.

In caso di accesso ai posti in regime di accreditamento, la scheda di valutazione multidimensionale ed il punteggio valutativo che ne scaturisce, determinano la graduatoria per l'accesso. Su motivata relazione dell'assistente sociale sostenuta da elementi oggettivi, che riguardino l'inserimento di persone presso strutture con sede in S. Margherita Ligure possono essere, per ragioni gravi ed imprescindibili, disposti, in accordo con il competente servizio ASL, inserimenti urgenti in deroga alla vigente graduatoria.

L'intervento dell'A.C. si concretizza:

- 1) nell'informare e nell'individuare i richiedenti
- 2) nella tenuta della graduatoria per l'accesso a posti accreditati
- 3) nella assunzione, in caso di indigenza, della retta a carico totale o parziale dell'A.C.
- 4) In linea di principio, salvo che l'assistente sociale certifichi il mutamento delle condizioni soggettive del richiedente, l'A.C. non interviene per il pagamento di rette dovute a seguito di inserimenti in strutture residenziali avvenuto a trattativa privata.

In quest'ultimo caso l'intervento economico può essere disposto a seguito di inserimento in struttura accreditata ovvero in altra struttura ritenuta più idonea.

ART. 16 – MISURA DELL'INTERVENTO DELL'ASSISTITO

Il ricoverando a parziale o totale copertura della retta provvederà al versamento delle proprie risorse economiche, nessuna esclusa, attraverso versamento alla tesoreria del Comune o direttamente alla struttura a seconda del rapporto giuridico intercorrente tra l'A.C. e la struttura stessa.

Nel caso in cui il ricoverando possieda beni mobili o immobili ed i suoi redditi siano insufficienti a coprire la spesa di ricovero, fatto salvo il concorso dei civilmente obbligati, il Comune terrà in debito conto tali beni (ad esempio potrà procedere attraverso contratti vitalizi, alienazioni, ipoteche) considerato che per lo stesso costituisce atto dovuto il recupero delle spese sostenute per le spese di ricovero.

Dal versamento delle disponibilità economiche del ricoverando viene esclusa la quota mensile di autosufficienza economica, aggiornata secondo la normativa vigente. Sarà cura di chi ha sottoscritto l'impegnativa di ricovero erogare alla persona ricoverata la somma pari al margine di autosufficienza economica; nel caso in cui il ricoverando non abbia parenti tenuti agli alimenti, tale quota verrà versata nei modi concordati con l'istituto.

Per la soddisfazione del proprio credito il Comune si avvarrà di tutti gli strumenti di tutela consentiti dalla legge.

Nel caso di cessioni, donazioni, comodati o vendita di beni immobili e titoli avvenute nei cinque anni antecedenti la domanda di integrazione della retta di ricovero, il richiedente o chiunque ne sia entrato in possesso provvederanno autonomamente a coprire l'intero importo della retta fino al raggiungimento del valore globale dei beni ceduti. In particolare per le donazioni si farà specifico riferimento agli art. 437 e 438 del C.C.

Qualora si verifichi che il soggetto richiedente risulti in attesa di ricevere pensioni o indennità dovutegli, il Comune, trovandosi nell'esigenza di procedere all'ammissione in struttura, potrà considerare il contributo comunale come anticipazione. L'ammissione del richiedente sarà condizionata alla sottoscrizione di un impegno a rimborsare al comune gli oneri dallo stesso sostenuti per tutto il periodo antecedente l'effettiva riscossione delle rendite.

Per le prestazioni residenziali che interessano persone handicappate adulte le modalità di compartecipazione alla retta corrispondono a quanto definito nel presente articolo per gli anziani e per gli adulti con problemi sociali.

Il ricoverando dovrà, inoltre, firmare un impegno per la soddisfazione, in via prioritaria, delle somme versate in suo favore dall'Amministrazione Comunale per l'integrazione delle rette di ricovero a valere sull'eventuale asse ereditario.

ART. 17 – COMPARTICIPAZIONE DEI PARENTI OBBLIGATI AGLI ALIMENTI

L'esistenza di parenti obbligati agli alimenti esclude, di norma, l'intervento economico dell'Amministrazione Comunale.

Non sono, di norma, previste forme di integrazione delle rette di ricovero in presenza di parenti tenuti a prestazione alimentare ai sensi dell'art. 433 C.C. salvo sottoscrizione della richiesta di impegnativa e presentazione di ISEE anche da parte di questi ultimi allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

Sulla base del presente Regolamento non viene considerato obbligato al mantenimento dell'indigente il parente, il cui nucleo familiare sia titolare di un Indicatore della Situazione Economica Equivalente pari al valore del reddito minimo, **umentato di € 1000 per ogni ulteriore componente del nucleo familiare oltre al primo.**

Qualora il parente obbligato a prestare gli alimenti viva solo, l'intervento economico dell'Amministrazione Comunale nei confronti del richiedente viene escluso nel caso in cui il valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente dell'obbligato sia superiore **a 2 volte** il valore del Reddito Minimo.

Al di sopra di tale soglia il parente obbligato interviene con un contributo mensile pari alla percentuale stabilita alla tabella "C".

Nel caso in cui il ricoverando conviva con i parenti tenuti per legge agli alimenti il calcolo ISEE di questi sarà effettuato escludendo i redditi e la persona del ricoverando.

Qualora esista più di un parente obbligato alla prestazione degli alimenti, la contribuzione sarà dovuta secondo l'ordine di cui all'art. 433 Codice Civile, sempre nella misura indicata al comma precedente.

Se le persone in grado anteriore non sono in condizione di sopportare in tutto o in parte l'onere dovuto, l'obbligazione stessa viene posta in tutto o in parte a carico delle persone obbligate in grado posteriore.

Qualora esistano parenti obbligati nello stesso grado la prestazione sarà dovuta da ciascuno in proporzione alle proprie condizioni economiche e sempre fino alla concorrenza della misura di cui al comma cinque del presente articolo.

ART. 18 – SERVIZI PER PERSONE DISABILI

I servizi rivolti alle persone disabili si propongono quali strumenti di aiuto ad integrazione delle capacità personali e come ausilio alle famiglie impegnate nell'attività di cura ed assistenza.

Il progetto di vita del soggetto disabile viene definito con i servizi specialistici e territoriali presenti, in collaborazione e con il consenso della persona, ove possibile e/o della sua famiglia.

Le modalità di accesso e di fruizione sono differenziate in relazione alla tipologia dei servizi offerti ed in relazione al grado di disabilità dei soggetti.

Sono ammessi alla fruizione dei servizi previsti al presente articolo le persone DISABILI certificate ai sensi della L. 104/92 art. 3 e 12, prima del compimento del 65° anno di età, dai competenti servizi.

Sono previsti servizi totalmente gratuiti ed altri per i quali è invece prevista una compartecipazione in relazione al reddito della persona e del suo nucleo familiare, in base alla **TABELLA B**.

Possono, in via eccezionale, essere previste motivate deroghe alla compartecipazione in rapporto a specifiche esigenze e sulla base di particolari programmi d'intervento individualizzati.

Nel caso di soggetti disabili minorenni si considerano gli obblighi genitoriali e parentali, è pertanto previsto il coinvolgimento complessivo anche economico della famiglia.

Sono gratuiti per le persone handicappate i seguenti servizi:

- prestazioni socio-assistenziali nelle scuole di ogni ordine e grado rivolte all'autonomia e per la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali
- servizi socio-educativi per minori e giovani adulti
- servizio per l'inserimento lavorativo
- Servizio di trasporto per la frequenza a scuole o corsi professionali o per raggiungere il posto di lavoro
- Servizi di trasporto da e per centri di riabilitazione o day ospital anche per soggetti temporaneamente infermi a causa di patologia medica certificata

Sono invece soggetti a compartecipazione i seguenti servizi per disabili:

- servizio di assistenza domiciliare e di aiuto personale di persone sole od inserite in un nucleo familiare
- servizio pasti a domicilio
- servizi di trasporto personalizzati verso centri di riabilitazione diversi da quelli della ASL di appartenenza
- servizi semiresidenziali (spese per il vitto e per il trasporto in caso di frequenza a centri diurni, laboratori ecc.) con oneri a carico dell'A.C.
- servizi residenziali (compartecipazione ai costi socio-assistenziali)
- attrezzature ed ausili (ove non previste gratuite per legge)

Qualora la persona disabile venga inserita in servizi extra territoriali (scuole, servizi riabilitativi ecc.), si potranno considerare solo le spese pari a quelle previste per il soggetto frequentante i servizi disponibili sul territorio o convenzionati, fatto salvo il caso in cui la frequenza a detti servizi risulti obbligata in quanto inesistenti nel territorio di appartenenza ovvero l'inserimento perduri da tempo e se ne sconsigli la interruzione.

Il costo di compartecipazione sarà calcolato sul costo effettuato dal servizio dedotto del costo sostenuto per l'utenza che frequenta strutture del territorio.

Il costo di compartecipazione sarà calcolato sul costo effettivo del servizio dedotto del costo sostenuto per l'utenza che frequenta

ART. 19 – ASSEGNO DI CURA

Così come disposto dalla normativa vigente e dal Piano di Zona per “Assegno di cura familiare” si intende un intervento di provvidenza economica attuato in favore di persone non autosufficienti atto a consentire alle persone prive di autonomia di restare inserite nel proprio ambiente di vita.

Di questi bisogni si fa carico la famiglia quale unico ed insostituibile luogo di cura della persona non autosufficiente.

Il concorso finanziario dell'Amministrazione comunale utilizza gli stessi criteri dell'inserimento residenziale facendo riferimento alla retta sociale applicata dalle strutture accreditate

L'integrazione massima prevista a carico dell'Amministrazione Comunale è pari all'80% della retta sopracitata

ART. 20 - AFFIDAMENTO FAMILIARE PER MINORI

L'affidamento familiare è un istituto di tutela del minore previsto dalla L. 184/83 così modificata dalla L. 149/2001. E' un intervento da prevedersi in tutti i casi in cui si debba garantire un ambiente familiare idoneo, qualora la famiglia d'origine sia temporaneamente assente o se in essa persistano situazioni di disagio, non risolvibili con altre forme di aiuto, tali da compromettere in modo significativo la crescita ed il normale sviluppo del minore.

L'affido etero-familiare a tempo pieno e l'affido parentale devono essere necessariamente resi esecutivi dal giudice tutelare in caso di assenso degli esercenti la potestà genitoriale ovvero elaborato ed attuato a seguito di disposizioni del tribunale per i Minorenni.

L'affido familiare non può essere attuato per motivi di disagio economico, in tale caso la famiglia va sostenuta con appropriati interventi di integrazione al reddito.

L'affido è attivato dal Servizio sociale, a seguito di un progetto elaborato dall'equipe socio-psico-pedagogica.

Se l'affido viene disposto presso un nucleo familiare è previsto, secondo la normativa vigente, l'erogazione di un contributo mensile alla famiglia affidataria a parziale sostegno delle spese necessarie per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione del minore.

Il contributo per l'affidamento è quantificato nell'importo dell'ASSEGNO SOCIALE, annualmente rivalutata, e può essere maggiorato fino al 30% in presenza di particolari necessità dell'affidato relative a stati di difficoltà di ordine relazionale e a particolari situazioni sanitarie e/o di non autosufficienza. Il contributo sarà parametrato in relazione ai giorni effettivi di inserimento presso il nucleo familiare.

Nel caso di affidamento ad estranei, ove possibile, si richiede a chi è tenuto all'obbligo degli alimenti o all'obbligo al mantenimento, la compartecipazione alle spese personali, sanitarie, scolastiche, ecc. del minore.

Nel determinare la misura del contributo si tiene conto:

- del solo reddito dell'affidato, nei casi di affidamento ad estranei;
- del reddito dell'affidato e dell'obbligo della corresponsione degli alimenti nel caso di affidamento a parenti;
- della tipologia di affido previsto (a tempo pieno, diurno, parziale, ecc.)

Il costo di compartecipazione sarà calcolato sul costo effettivo del servizio dedotto del costo sostenuto per l'utenza che frequenta strutture del territorio, fatto salvo il caso in cui la frequenza risulti obbligata in quanto detti servizi non siano presenti nelle ASL di appartenenza.

ART. 21 - SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI

I servizi socio-educativi si rivolgono a minori, frequentanti le scuole di ogni ordine e grado, in presenza o a rischio di disagio psico-sociale o familiare, e/o con handicap e ad adolescenti e giovani adulti portatori di handicap.

Essi si propongono di intervenire precocemente in situazioni di svantaggio sociale o di emarginazione, accanto alle istituzioni scolastiche ed ai servizi specialistici e promuovono condizioni idonee allo sviluppo armonico ed equilibrato dei ragazzi.

I servizi possono essere svolti in famiglia, nelle sedi scolastiche od in altre sedi ritenute idonee, individualmente od in gruppo, in relazione ai singoli progetti di intervento o collegati a specifiche iniziative rivolte alla generalità dei bambini.

Il servizio viene gestito in conformità al **protocollo operativo** eventualmente concordato a livello di ambito e a livello locale fra tutti i servizi coinvolti (Servizi sociali, Servizi specialistici, Scuole, altri soggetti eventualmente coinvolti).

Il servizio si esplicita in:

- servizio socio-educativo individuale o di gruppo (a domicilio o in altre sedi)
- servizio di assistenza scolastica all'handicap in contesto scolastico (art. 18)

- servizio socio - educativo per l'handicap in contesto scolastico e/o a domicilio (art. 18)
- attività socio-educativa e progetti di comunità rivolti alla generalità dei bambini

I servizi socio - educativi sono di norma gratuiti, salvo diverse previsioni dell'ente.

Possono essere previste quote di partecipazione a carico delle famiglie per singole iniziative rivolte alla generalità dei bambini.

ART. 22 -INTERVENTI ASSISTENZIALI IN AMBITO LAVORATIVO:

Gli interventi assistenziali in ambito lavorativo sono rivolti a coloro che si trovano in particolari situazioni personali o socio – familiari per le quali il lavoro è elemento di superamento di tali condizioni e di integrazione sociale ed in particolare modo a minori non più soggetti a obbligo scolastico, a portatori di handicap ed a cittadini ad elevato rischio di emarginazione sociale.

Gli interventi assistenziali in ambito lavorativo si esplicano attraverso:

- Formazione in situazione
- Borse lavoro
- Esperienze socializzanti

Gli interventi assistenziali in ambito lavorativo non determinano acquisizione di un diritto di ordine economico e/o giuridico nei confronti dell'azienda/ente/associazione dove l'intervento ha luogo né determinano il costituirsi di un rapporto di lavoro ai sensi della L. 12/3/99 n. 68.

Tali interventi si attuano attraverso il “progetto individualizzato” che deve prevedere i seguenti elementi indispensabili:

- motivazione
- finalità
- tempi di inizio e termine del progetto individualizzato
- impegno massimo settimanale della persona
- modi e tempi di verifica.

Nel caso di formazione in situazione e borse di addestramento lavorativo l'assegno assistenziale da attribuire al beneficiario dell'intervento è collegato alla presenza notificata mensilmente dall'azienda/ente ove si svolge l'inserimento (allegato alla presente).

Sono ammesse assenze solo per cause di malattia certificate dal medico o per comprovati gravi motivi di famiglia.

L'entità dell'assegno assistenziale dipende dal tipo di intervento e varia a seconda del suo scopo che può essere una finalità sociale di inserimento lavorativo senza bisogno di sostegno economico o altro fine sociale.

L'ammontare dell'assegno di cui sopra è fissato a seconda della finalità dell'intervento con atto di Giunta Comunale.

L'assegno assistenziale è decurtato, nei modi stabiliti con atto di Giunta Comunale, per periodi di assenza non rientranti nei casi sopradetti.

Per assenze superiori a 30 giorni consecutivi l'assegno assistenziale è sospeso.

Per ogni mese di presenza sono previsti due giorni di riposo che possono essere cumulati entro il periodo di ogni singolo intervento e che sono concessi compatibilmente con le esigenze della Ditta/Ente ove si svolge l'inserimento.

L'Ente o l'azienda che ospita il beneficiario dell'intervento deve sottoscrivere la dichiarazione di impegno (modello allegato alla presente) ed attestare le presenze nell'arco del mese.

Il beneficiario, ovvero i genitori o il tutore qualora l'interessato sia impossibilitato a farlo, deve sottoscrivere una dichiarazione da cui risulti l'accettazione di quanto previsto dal presente articolo .

Tale dichiarazione è condizione indispensabile per l'avvio dell'intervento e qualora la proposta sia presentata da servizi sanitari deve essere fatta pervenire all'ufficio dei servizi sociali dal servizio proponente.

Nel caso di ex tossicodipendenti ed ex alcolisti tale dichiarazione deve prevedere anche la disponibilità a sottoporsi a controlli sanitari con le modalità stabilite dal SERT.

Per ex tossicodipendenti, ex alcolisti, malati di mente e disabili gli interventi assistenziali in ambito lavorativo devono essere concordati con i competenti servizi ASL I progetti di inserimenti di ex tossicodipendenti ed ex alcolisti potranno avere la collaborazione della Comunità Terapeutica che abbia eventualmente seguito il soggetto.

Il servizio provvede alle assicurazioni R.C., R.C.T. ed I.N.A.I.L. per i soggetti inseriti in interventi assistenziali in ambito lavorativo.

Sono attribuiti al servizio sociale distrettuale competente:

- l'individuazione del soggetto da inserire;
- la formulazione di un progetto che indichi gli elementi fondamentali per l'attuazione dell'inserimento (tipo di inserimento, durata ecc.)
- La verifica dell'andamento del progetto è effettuata dal Servizio Politiche Sociali.

A) FORMAZIONE IN SITUAZIONE

1. E' un'attività di inserimento mediante la quale il soggetto, che presenta risorse di ordine cognitivo e motorio necessarie per intraprendere un'attività lavorativa, viene formato direttamente sul posto di lavoro.
2. Sono destinatari dell'intervento soggetti che per cause oggettive o soggettive non hanno potuto partecipare ai Corsi di Formazione Professionale e che siano appartenenti alle seguenti tipologie:
 - Minori a rischio di emarginazione che abbiano compiuto l'obbligo scolastico;
 - Adulti in condizioni di emarginazione sociale, compresi ex tossicodipendenti, ex alcolisti, ex detenuti
 - Su specifica richiesta del SERT possono essere inseriti soggetti in trattamento con sostitutivi
 - Adulti portatori di handicap mentale e/o fisico e/o sensoriale, tale da consentire comunque l'inserimento in una realtà produttiva; tali soggetti devono essere in possesso di certificazione di invalidità civile
 - Adulti con patologia psichiatrica che consenta comunque l'inserimento in una realtà produttiva

Le certificazioni relative al possesso dei requisiti sanitari di cui sopra, devono essere prodotte dai competenti servizi ASL

La quota assistenziale e la durata sono stabilite nella misura massima di cui alla tabella approvata con atto di Giunta Comunale.

Al termine della Formazione in Situazione, su progetto finalizzato ed in assenza di sbocchi lavorativi è consentito un inserimento in Borsa di Addestramento Lavorativo per un massimo di 18 mesi.

B) BORSA LAVORO

1. E' un intervento teso ad aiutare il soggetto alla conoscenza del mondo del lavoro, all'inserimento in realtà produttive in vista di una possibile piena integrazione.
2. Della Borsa di addestramento lavorativo possono usufruire:
 - persone che abbiano terminato la formazione in situazione
 - persone che abbiano frequentato Corsi di Formazione Professionali e che rientrino nelle seguenti tipologie:
 - minori a rischio di emarginazione che abbiano compiuto l'obbligo scolastico;
 - adulti in condizioni di emarginazione sociale, compresi ex tossicodipendenti, ex alcolisti ed ex detenuti; su specifica richiesta del SERT possono essere inseriti soggetti in trattamento con sostitutivi;
 - giovani adulti portatori di handicap mentale e/o fisico e/o sensoriale, tale da consentire comunque l'inserimento in una realtà produttiva; tali soggetti devono essere in possesso di certificazione di invalidità civile
 - Adulti con patologia psichiatrica che consenta comunque l'inserimento in una realtà produttiva

Le certificazioni relative al possesso dei requisiti sanitari di cui sopra, devono essere prodotte dai competenti servizi ASL

E' possibile il passaggio dalla borsa lavoro all'esperienza socializzante qualora il beneficiario riveli una situazione ostativa alla futura e piena integrazione nel mondo del lavoro.

Le competenze e le modalità di attivazione dei servizi sopradescritti potranno subire modificazioni sulla base delle esigenze che emergono da specifici protocolli d'intesa con l'AUSL.

Le borse lavoro possono trovare copertura finanziaria mediante interventi regionali (progetto inserimento lavorativo per minori e giovani adulti) o con fondi comunali, di cui alla L.R. 30/98 e ad altre norme speciali.

L'impegno orario richiesto all'utente non può superare le 5 ore giornaliere.

La borsa lavoro dovrà avere una durata limitata, che andrà definita da ogni singolo progetto individualizzato.

C) ESPERIENZA SOCIALIZZANTE

L'esperienza socializzante è un intervento assistenziale svolto in ambito lavorativo si prefigge come obiettivo quello di aiutare il soggetto inserito a tessere relazioni sociali entrando a diretto contatto con la realtà produttiva. Si tratta di una modalità di permanenza stabile nel mondo del lavoro senza l'obiettivo dell'occupazione di persone portatrici di handicap e di soggetto con patologia psichiatrica.

I destinatari devono aver compiuto il 18° anno di età ed avere sufficiente autonomia ed adeguata congruità comportamentale.

Tale esperienza dovrà essere attuata esclusivamente presso enti pubblici, cooperative sociali di tipo B, organizzazioni di volontariato ed associazioni senza scopo di lucro.

L'esperienza socializzante può essere attuata anche presso privati; in tal caso non potrà superare la durata di 12 mesi. Non è previsto alcun passaggio ad altra forma di sostegno al lavoro ad eccezione di soggetti con patologia psichiatrica per i quali l'esperienza socializzante abbia dato un radicale miglioramento della condizione soggettiva e la presumibile aspettativa di piena integrazione nel mondo del lavoro. Tale

passaggio alla borsa di inserimento lavorativo per lo stesso soggetto è consentito una sola volta.

Modalità e tempi di erogazione sono definiti nel progetto individualizzato redatto dall'assistente sociale.

Le competenze e le modalità di attivazione dei servizi sopradescritti potranno subire modificazioni sulla base delle esigenze che emergono da specifici protocolli operativi d'intesa con l'ASL.

CAPOIII°: SERVIZI DI PROMOZIONE E DI AGGREGAZIONE

ART. 23 - DEFINIZIONE

Sono i servizi, **previsti all'art. 7 punto 2/3**, che il Comune può organizzare a favore della generalità della popolazione accogliendo specifiche istanze della popolazione giovanile, adulta o anziana al fine di favorire condizioni favorevoli per una vita di relazione ricca e positiva in cui garantire la piena espressione dei diritti, promuovere la qualità della vita, favorire lo sviluppo della comunità, la realizzazione individuale e la socializzazione.

Rientrano in questa specifica area il centro sociale anziani, il centro d'aggregazione giovanile, la ludoteca, i progetti previsti dal piano territoriale e altri progetti nazionali disciplinati da apposite leggi.

Per la partecipazione ai servizi di promozione e di aggregazione può essere prevista una quota di partecipazione in relazione a specifiche iniziative organizzate dal Comune, anche in collaborazione con altri soggetti del privato sociale.

ART. 24 - SOGGIORNI DI VACANZA PER ANZIANI

Il soggiorno climatico si rivolge a tutti gli ultra sessantenni, privilegiando quanti per problemi economici e/o di limitata autosufficienza non possono provvedervi in autonomia.

I soggiorni vacanza si propongono di stimolare e consolidare processi di socializzazione, proporre momenti di riabilitazione fisica e psichica e creare occasioni di svago.

Possono essere organizzati (direttamente dall'ente, affidati a terzi, in collaborazione con associazioni di volontariato) in località montane o termali, presso strutture alberghiere idonee o altre analoghe, sia pubbliche che private, che diano garanzia di sufficiente qualità dei servizi.

Per tutta la durata del soggiorno potrà essere garantita la presenza di personale per l'assistenza e l'animazione del tempo libero. Nei gruppi che prevedono la partecipazione di persone con limitata autosufficienza è prevista, se compatibile con l'organizzazione del servizio e con le disponibilità del Comune, la presenza di operatori idonei al fine di garantire un adeguato sostegno.

Compatibilmente con la precedenza riservata ai residenti possono partecipare ai soggiorni anche cittadini di altri comuni prioritariamente del Distretto ed eventualmente della Zona, con retta interamente a proprio carico; eventuali integrazioni dovranno essere garantite dal Comune di residenza.

La quota di partecipazione a carico dell'utenza comprende gli oneri afferenti al vitto e alloggio per l'intero periodo di soggiorno, all'assicurazione ed al costo del viaggio, unito ad eventuali gite, se previste. I richiedenti la stanza singola sosterranno, a loro carico e per intero, l'onere aggiunto previsto dall'albergatore.

La quota di partecipazione verrà annualmente definita dal Comune; possono essere eccezionalmente previste riduzioni in base al reddito sono previste con atto della Giunta in applicazione della tabella ISEE.

ART. 25- CENTRI ESTIVI E SOGGIORNI DI VACANZA PER BAMBINI E RAGAZZI

L'amministrazione comunale, nell'ambito delle attività di promozione dell'infanzia e dell'adolescenza, propone iniziative ricreative e di animazione nell'ottica di creare nelle comunità le migliori condizioni di vita per favorire una crescita armonica di tutti i bambini ed i ragazzi.

Possono essere organizzate iniziative, durante la stagione estiva, volte ad offrire occasioni di socializzazione e di un sano utilizzo del tempo libero in un contesto educativo favorente lo sviluppo di potenzialità creative e cooperative.

Le proposte mirano ad offrire ai ragazzi esperienze significative per la loro crescita, affiancandosi all'azione educativa-formativa delle famiglie che possono, per varie motivazioni (lavoro, esigenze familiari ecc.), richiedere un sostegno e/o una integrazione nella cura dei propri figli.

Le iniziative (centri estivi, soggiorni di vacanza, ecc.) si rivolgono a bambini e ragazzi, prevedono una organizzazione differenziata per età ed in relazione alle singole organizzazioni comunali.

Vengono gestite direttamente dall'ente avvalendosi di soggetti privati appositamente selezionati, mediante affidamento a terzi o con il coinvolgimento del volontariato.

La partecipazione è condizionata al pagamento di una retta, di volta in volta stabilita dall'amministrazione comunale.

Il Comune potrà prevedere, in presenza di particolari situazioni sociali ed economiche, previa presentazione di domanda e di relative certificazioni da parte degli interessati, una riduzione della retta o al contrario l'erogazione di un contributo a parziale copertura della spesa prevista.

In tali specifici casi si applica la **TABELLA "D"** allegata.

CAPO IV°: INTEGRAZIONE DEL REDDITO

ART. 26 - REDDITO MINIMO

Il reddito minimo è un parametro assunto quale riferimento per l'erogazione dell'assistenza economica, assimilata agli interventi previsti e disciplinati dal regolamento per l'applicazione dell'ISEE art.2 c. V

Per REDDITO MINIMO si intende il livello minimo di soddisfazione delle esigenze fondamentali di vita individuali e familiari, di carattere biofisico e sociale (alimentazione, abbigliamento, salute, igiene della persona e della casa, affitto, riscaldamento, scolarizzazione, rapporti sociali), ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa statale e regionale.

Per il calcolo del Reddito Minimo si assumono come parametri di riferimento:

- 1) L'importo dell' assegno sociale, annualmente rivalutato (€344,00) €4.471,00
- 2) Una quota forfetaria di Euro 580 annui per consumi di energia elettrica, riscaldamento, acqua, da aggiornare annualmente in base agli incrementi del costo della vita

La cifra finale rappresenta il livello di reddito minimo (si veda TABELLA "A" allegata)

Ai fini dell'accesso al reddito minimo i soggetti richiedenti debbono essere privi di reddito, ovvero con un reddito che, **tenuto conto di qualsiasi emolumento a qualsiasi titolo percepito** e da chiunque erogato, non sia superiore al reddito minimo, come sopra definito (compresi introiti derivati da contributi finalizzati: ad es. assegno di maternità, L.431/98, indennità disoccupazione ecc.).

La situazione reddituale è definita dalla somma dei redditi riferiti al nucleo familiare composto dal richiedente, dalle persone con le quali convive e da quelle considerate a suo carico ai fini IRPEF.

Il reddito da considerare è quello certificabile al momento della presentazione della domanda, salvo modifiche sostanziali intervenute nella situazione (malattia, disoccupazione ecc.) da dichiarare, che andranno specificatamente valutate dal servizio sociale in sede di istruttoria della domanda di contributo.

Dalla somma dei redditi, come sopra definita si detraggono:

- le spese di affitto, condominio ed eventuale ICI documentate fino ad un massimo di € 2.000,00.
- altre spese ritenute indispensabili e documentate, se non già detratte nella dichiarazione dei redditi (spese farmaceutiche, spese sanitarie e assistenziali, spese di trasporto sanitario, rette per anziani e disabili, attrezzature per disabili, ecc.)

La situazione reddituale così determinata va confrontata con il reddito minimo sopra definito, l'assistente sociale del caso, può motivatamente, ove ritenga vi siano altre fonti reddituali non dichiarate, ridurre l'importo.

I soggetti richiedenti debbono essere privi di proprietà mobiliari (titoli di stato, azioni, beni di lusso, ecc.) ed immobiliari, fatta eccezione per la casa di abitazione di

proprietà, condizione che dovrà essere dichiarata. Valutazioni particolari potranno essere fatte in presenza di proprietà di valore modico o non fruibili.

Eventuali conti correnti o libretti di risparmio o similari non potranno superare l'importo di €10.000,00.

Il reddito minimo può essere erogato per un anno e può essere rinnovato previa verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi.

L'integrazione al reddito, se concessa a soggetti in età lavorativa, non occupati ed abili al lavoro, prevede una loro dichiarazione di disponibilità a frequentare corsi di formazione professionale e la disponibilità al lavoro ed è subordinata alla sottoscrizione ed al rispetto di un programma concordato con il servizio sociale.

In caso di violazione di detto progetto il contributo sarà revocato senza preavviso.

L'entità del contributo da erogare sarà pari alla differenza tra reddito minimo e reddito del richiedente, detratte le spese d'affitto e le eventuali spese indispensabili e/o straordinarie, se ammesse, incrementato di € 1000 annui per ciascun familiare convivente.

Tale somma potrà essere erogata in denaro, agevolazioni o gratuità tariffarie o tramite titoli cartolari spendibili.

Compatibilmente con le risorse finanziarie, il reddito minimo è destinato prioritariamente alle persone anziane ed a coloro che hanno a carico figli minori o persone con handicap in situazione di gravità.

ART. 27 – CONTRIBUTO UNA TANTUM

In presenza di particolari situazioni di bisogno, oltre ai contributi a carattere continuativo possono essere erogati contributi personali straordinari che, anche in più erogazioni, non potranno comunque superare l'importo complessivo annuo di €1.000,00.

Il limite di cui all'articolo precedente potrà essere elevato solo in comprovati casi di carattere eccezionale.

I contributi in oggetto potranno essere erogati nei seguenti casi

- a) soglia ISE non superiore a €4500
- b) insorgenza di spese improvvise ed inderogabili, non rateizzabili e di importo superiore a €500

ART. 28 – BUONO SERVIZIO

Il buono di servizio è un titolo cartolare che ha finalità di indirizzo sociale ed è spendibile per l'acquisto di beni e/o servizi presso negozi convenzionati.

Può essere costituito da un voucher contenente titoli di diversa pezzatura e valore.

TITOLO IV°: ACCESSO AI SERVIZI

CAPO I° PROCEDIMENTO

ART. 29 MODALITA' DI ACCESSO E PROCEDIMENTO PER L'ADOZIONE DEGLI ATTI

MODALITÀ DI ACCESSO E PROCEDIMENTO PER L' EROGAZIONE DI CONTRIBUTI, SERVIZI ED INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE E NUCLEI FAMILIARI

L'accesso ai servizi, alle prestazioni ed agli interventi socio-assistenziali può avvenire:

- su richiesta diretta dell'interessato
- su richiesta di familiari o parenti
- su segnalazione di altri servizi assistenziali e/o sanitari di primo e secondo livello
- su segnalazione di altre istituzioni, di soggetti privati, del vicinato, di associazioni di volontariato
- su proposta diretta del servizio sociale

La richiesta di servizi viene formalizzata mediante compilazione di appositi moduli messi a disposizione dagli uffici comunali. Seguirà l' accertamento dello stato di bisogno e la valutazione delle risorse personali, familiari e comunitarie eventualmente attivabili.

L' avvenuta registrazione della domanda al protocollo del Comune, vale a titolo di avvio del procedimento di cui agli artt. 7 e 8 della Legge 07/08/1990, n° 241.

Ogni intervento, servizio, contributo o vantaggio economico di natura socio-assistenziale di qualsiasi genere può essere erogato a seguito di accurata istruttoria, valutazione e formulazione della proposta di intervento da parte dell'assistente sociale.

L'assistente sociale del comune ha autonomia tecnico professionale e di giudizio in tutte le fasi dell'intervento per la prevenzione, il sostegno e il recupero delle persone, famiglie, gruppi e comunità in stato di bisogno, così come previsto dalla legge n° 84 del 1993 e confermato dalla vigente normativa nazionale.

L'assistente sociale provvede all'accertamento dello stato di bisogno e valutazione psico-sociale della situazione e redige una relazione informativo-programmatica con le relative proposte di intervento. Tale relazione, ove necessaria per il procedimento amministrativo, deve tenere conto dei diritti della riservatezza dell'utente, pertanto può contenere solo informazioni necessarie alla prosecuzione dell'istruttoria, omettendo dati riservati.

La competenza all'emanazione del provvedimento di concessione del contributo o vantaggio economico appartiene al Dirigente o al Funzionario delegato e questi deve comunque acquisire gli esiti dell'istruttoria e la proposta d'intervento dell'assistente sociale, richiamando tali esiti nel provvedimento finale.

Il procedimento deve concludersi entro 60 giorni dalla presentazione al protocollo del Comune della domanda, salvo diversa determinazione dipendente da norme di legge.

Qualora la domanda presentata sia incompleta, il termine decorre dal completamento della pratica.

Nel caso di provvedimenti riguardanti minori il progetto e la proposta dell'assistente sociale tengono conto della valutazione dell'équipe socio-psico-pedagoga

Sono eccezionalmente ammesse deroghe nell' erogazione dei servizi, nella compartecipazione agli stessi e nella concessione delle provvidenze economiche in

presenza di particolari progetti individualizzati o peculiari situazioni debitamente documentate e motivate dal Servizio sociale, ove si accerti la necessità di intervenire al fine di garantire la concreta tutela delle persone in difficoltà.

Il beneficio in deroga sarà oggetto di approvazione da parte della Giunta comunale.

ART.30- SERVIZI GRATUITI

Sono **servizi gratuiti** sia quelli rivolti alla generalità della popolazione e che rispondono a bisogni di informazione, promozione, prevenzione sociale, sia quelli che interessano persone disabili e che rispondono ai loro bisogni essenziali.

Servizi gratuiti per tutta la popolazione:

- segretariato sociale, consulenza psico-pedagogica
- interventi di servizio sociale professionale
- interventi di carattere educativo e servizi socio-educativi territoriali

Possono essere organizzati dal Comune, compatibilmente con le proprie risorse organizzative o del volontariato locale, **servizi di trasporto occasionale per anziani e disabili** (accompagnamenti per accesso a presidi sanitari, ecc.)

Servizi gratuiti per le persone disabili con handicap certificato ai sensi della L.104/92 art. 3 e 12, prima del 65esimo anno di età:

- prestazioni socio-assistenziali nelle scuole di ogni ordine e grado rivolte all' autonomia e per la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali (art. 8 legge 104/1992)
- servizio per inserimento lavorativo
- Servizi di trasporto da e per centri di riabilitazione o day ospital anche per soggetti temporaneamente infermi a causa di patologia medica certificata, non dichiarati disabili
- frequenza a scuole di ogni ordine e grado e a corsi professionali e/o riabilitativi fino al raggiungimento del 18° anno di età

ART. 31 - SERVIZI AGEVOLATI E MODALITA' PER LA COMPARTECIPAZIONE

I servizi agevolati e soggetti alla valutazione dell'ISEE sono:
• servizio di assistenza domiciliare (aiuto domestico e cura della persona), anche per disabili in famiglia
• servizio di aiuto personale
• servizio trasporti
• servizio lavanderia
• servizio pasti a domicilio
• servizi residenziali (case di riposo, istituti, comunità, ecc.)
• servizi semiresidenziali solo per gli oneri a carico del Comune
• attrezzature, presidi per disabili
• soggiorni estivi
• centri estivi
• trasporti disabili personalizzati presso strutture diverse da quelle della ASL di appartenenza
• attività di laboratorio presso ludoteca o centro di aggregazione
• mensa e trasporto scolastico (oggetto di separata regolamentazione)
• asilo nido (oggetto di separata regolamentazione)

La percentuale di contribuzione viene applicata sul costo effettivo del servizio, aggiornato annualmente, o sulla quota di retta non coperta dal ricoverato o dai congiunti.

La tabella "B" si applica ad ogni servizio e prestazione socio-assistenziale, non indicato come gratuito. Deroghe sono previste per persone con handicap o in particolare situazioni verificate dal Servizio sociale.

Nei casi di accesso a servizi residenziali di minori, adulti ed anziani la tabella si applica oltre ai fruitori del servizio, ai familiari conviventi, anche ai civilmente obbligati non conviventi,.

Quando sono previsti progetti socio-sanitari integrati, la quota di compartecipazione va riferita alla parte di competenza del Comune, come previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001 "atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie" e dalle disposizioni regionali emanate in materia.

Sono esclusi dalla valutazione ISEE e prevedono una diversa selezione degli aventi diritto tutti gli interventi economici continuativi, straordinari e finalizzati erogati secondo il criterio del REDDITO MINIMO (artt. 8 e 21) TABELLA "A".

Sono altresì escluse le contribuzioni legate a progetti di affido etero familiare.

ART. 32 RAPPORTI CON LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

I beneficiari dei contributi dovranno trasmettere al Comune il bilancio consuntivo delle entrate e delle spese relative alle attività svolte. Qualora dal bilancio consuntivo emerga

che i contributi comunali hanno coperto spese superiori a quanto ammissibile, il Comune darà corso al recupero della spesa

COLLABORAZIONI CON LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

Il Comune può attivare rapporti di collaborazione stipulando convenzioni con organizzazioni di volontariato, nelle forme previste dalla normativa statale e regionale sul volontariato.

Saranno privilegiate le associazioni di volontariato aventi sede od operanti con continuità nel territorio comunale.

Possono essere attivate collaborazioni anche con singoli volontari su progetti specifici, previa definizione del rapporto di collaborazione, e con l'assunzione da parte del Comune degli oneri per le coperture assicurative.

CAPO II° DIRITTI DELL'UTENZA

ART. 33 - RISERVATEZZA

In osservanza alla L.675/1996 ed avuto riguardo all'esigenza di assicurare tutela alla riservatezza delle persone e dei nuclei familiari interessati, in deroga a ogni altra disposizione regolamentare le determinazioni dei competenti uffici con cui si dispongono le contribuzioni, i servizi e le prestazioni di natura socio-assistenziale, disciplinate dal presente regolamento a favore di persone e nuclei familiari non sono soggette a pubblicazione all'albo pretorio comunale o, se pubblicate, verranno omessi i dati personali identificativi dei soggetti beneficiari.

Detti dati saranno conservati agli atti d'ufficio.

ART. 34 NORME FINALI

L'applicazione del presente regolamento prevede, con riguardo alla parte tabellare, la **sperimentazione di un anno** a decorrere dal 01.03.2003

L'adeguamento delle tabelle è demandato alla competenza della Giunta Comunale.

Il presente regolamento si intende automaticamente integrato e modificato al fine di recepire normative e/o direttive statali o regionali emanate successivamente all'approvazione.

Si abrogano tutti gli atti, attualmente in vigore, che siano in contrasto con quanto qui disposto.

Le quote di contribuzione, il reddito minimo e i livelli reddituali, di cui alle tabelle allegate, verranno annualmente rivalutati in base agli indici ISTAT .